

PHILIPS – CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Definizioni

Nel presente documento: per **“Affiliata/e”** si intende per Philips o per il Fornitore: ogni società, impresa o entità giuridica (“Persona Giuridica”) che sia direttamente o indirettamente (i) detenuta o controllata da una delle parti; (ii) che detiene o controlla una delle parti o (iii) detenuta o controllata da una Persona Giuridica che detiene o controlla una delle parti, fermo restando ogni entità giuridica sarà considerata un’Affiliata solo per il periodo in cui tale partecipazione o controllo esista. Ai fini di questa definizione, un’entità giuridica si considera controllata se oltre il 50% dei suoi diritti di voto in assemblea ordinaria è detenuto dall’entità controllante, ovvero se tale entità controllante ha il potere di dirigere le attività aziendali o di nominare la maggioranza degli amministratori della Persona Giuridica; per **“Accordo”** si intende il contratto perfezionatosi secondo quanto indicato nell’articolo 2.1; per **“Legge applicabile in materia di protezione dei Dati Personali”** si intende la normativa applicabile in materia di trattamento dei dati personali; per **“Buone Pratiche di Settore”** si intendono gli standard di abilità, cura, prudenza e precauzione e l’uso di tecnologie, tecniche e metodologie che un fornitore professionale leader di prodotti o servizi simili utilizzerebbe; per **“Prodotti”** si intendono sia beni materiali che beni immateriali, inclusi i software e la relativa documentazione e confezione; per **“Diritti di Proprietà Intellettuale”** si intendono i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di progetto industriale, i diritti d'autore, i diritti sui database, i segreti commerciali e ogni altra informazione cui sia offerta protezione dalla normativa esistente, i diritti di topografia dei semiconduttori IC e tutte le iscrizioni, domande, rinnovi, estensioni, continuazioni, trasferimenti, separazioni e nuovi rilasci di uno dei diritti summenzionati, anche laddove previsto o tutelato dalla normativa di altre giurisdizioni o da trattati bilaterali o multilaterali; per **“Dati sulle Transazioni Internazionali”** si intendono tutti i dati relativi alle transazioni transfrontaliere di Philips (eventualmente includendo anche Paesi rispetto ai quali le Nazioni Unite, l’Unione Europea e/o gli Stati Uniti d’America hanno emesso restrizioni o sanzioni in ambito export control, ove applicabili); per **“Dati Personali”** si intendono tutte le informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili; per **“Philips”** si intende la Affiliata di Koninklijke Philips N.V. identificata nell’Ordine di Acquisto di Philips e, dove applicabile, include anche le Affiliate di Philips; per **“Informazioni di Philips”** si intendono tutte le informazioni, in qualsiasi forma, relative al business o alle operazioni di Philips e delle sue Affiliate, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni su prodotti, tecnologie, operazioni IT, Diritti di Proprietà Intellettuale, know-how, informazioni finanziarie, dati dei clienti, dati personali, risultati, materiali, strutture di dati e documentazione a cui il Fornitore ha avuto accesso nell’esecuzione del Contratto o generati da un sistema informatico del Fornitore utilizzato per la fornitura dei Servizi; per **“Trattamento”** si intende qualunque operazione o insieme di operazioni effettuate o da compiere su Dati Personali, con o senza l’ausilio di sistemi automatizzati, quali la creazione, l’accesso, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, il caricamento, l’utilizzo, la trasposizione o la modifica, il recupero, la consultazione, la visualizzazione, l’uso, la divulgazione, la diffusione od ogni altra messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione (di seguito indicate anche con il verbo **“Trattare”**); per **“Open Source Software”** si intende (1) qualsiasi software che richiede come condizione per il suo utilizzo, modifica e/o distribuzione: (i) che sia diffuso o distribuito in forma di codice sorgente e/o (ii) di cui sia concessa licenza allo scopo di realizzare successivi sviluppi e/o (iii) che si possa solo ridistribuire libero da diritti di proprietà intellettuale effettivi e/o (2) qualsiasi software che contenga, sia derivato o sia collegato staticamente o dinamicamente a software di cui al punto (1); per **“Servizi”** si intendono i servizi eseguiti dal Fornitore per Philips sulla base dell’Accordo; per **“Fornitore”** si intende ogni persona fisica o giuridica che stipula l’Accordo con Philips ; per **“Lavori”** si intende il risultato finale (compresi quelli futuri) ed ogni altro dato, relazione, opera, invenzione, know-how, software,

miglioramento, disegno, dispositivo, apparecchiatura, prassi, processo, metodo, bozza, prototipo, prodotto e ogni altro risultato di un processo produttivo o di una fase intermedia che sia realizzato o acquistato dal Fornitore, il suo personale o i suoi agenti nei confronti di Philips nello svolgimento dei Servizi previsti dall'Accordo.

2. La formazione dell'Accordo

- 2.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, insieme all'Ordine di Acquisto emesso da Philips stabiliscono i termini e le condizioni per l'acquisto da parte di Philips di Prodotti e/o Servizi del Fornitore. Quando il Fornitore accetta l'Ordine di Acquisto di Philips espressamente o tramite la consegna dei Prodotti e/o tramite l'inizio della fornitura dei Servizi, il contratto ("Accordo") si intende perfezionato tra le parti. I termini e le condizioni previste nel presente documento e nei suoi allegati, insieme all'Ordine di Acquisto, costituiscono l'intero Accordo. Philips non accetta nessuna proposta addizionale o variazione apportate dal Fornitore. Qualsiasi modifica all'Accordo potrà essere apportata solo mediante intesa scritta tra le Parti. Ogni altra dichiarazione o scritto del Fornitore non potrà alterare, modificare o avere altri effetti sull'Accordo.
- 2.2 Philips qui espressamente rigetta le condizioni generali di vendita del Fornitore e non sarà in alcun modo vincolata alle predette condizioni e ad altri termini o condizioni apposte su qualsiasi proposta, quotazione, listino prezzi, conferma d'ordine, accettazione, fattura, imballaggio, corrispondenza o altra documentazione del Fornitore. Le consuetudini relative alle modalità di esecuzione delle prestazioni, delle spedizioni e gli usi del commercio non saranno idonei a modificare le presenti Condizioni Generali di Acquisto.
- 2.3 Tutti i costi relativi alla predisposizione e all'invio di qualsiasi offerta per l'accettazione di Philips sono a carico del Fornitore.

3. Termini essenziali

I termini e le date relative alle obbligazioni del Fornitore sono essenziali e vincolanti. Qualora il Fornitore venga a conoscenza di ragioni che non consentano l'adempimento nei termini delle obbligazioni di consegna o di qualsiasi altra obbligazione, lo comunicherà tempestivamente a Philips per iscritto specificandone le ragioni.

4. Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Fornitore prende atto che le attività oggetto dell'Ordine si svolgono nel contesto della Politica Ambiente, Salute e Sicurezza di Philips S.p.A. e della Occupational Health & Safety Policy di Royal Philips, e si impegna ad operare in coerenza con i principi in esse contenuti. Tali documenti sono consultabili online sui siti istituzionali di Philips.

Nel quadro del proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza, Philips opera in conformità ai principi della norma UNI EN ISO 45001:2018; il Fornitore si impegna a strutturare e gestire le proprie attività in modo allineato a tali principi e, ove in possesso di certificazione ISO 45001, a metterne a disposizione copia in corso di validità su richiesta di Philips.

Resta inteso che l'adesione alla Politica Philips e l'allineamento ai principi della UNI EN ISO 45001:2018 non esonerano il Fornitore dagli obblighi di legge né dalle responsabilità contrattuali assunte nei confronti di Philips e del Cliente.

Nel caso sia prevista attività di fornitura, installazione e servizi presso il Cliente, il Fornitore dovrà stipulare regolare polizza normalmente in uso contro i rischi civili (RCT e RCO).

Si richiama l'attenzione del Fornitore sull'obbligo di ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.).

In particolare, il Fornitore è tenuto a:

- specificare i costi relativi alla sicurezza del lavoro, rispetto al valore totale delle prestazioni;
- nell'esercizio della propria attività, utilizzare macchine ed attrezzature proprie o regolarmente noleggiate con dispositivi di sicurezza previsti dalle normative in vigore, in particolare non usare ponti, scale ed opere provvisorie non regolamentari;
- trasmettere a Philips idonea documentazione di salute e sicurezza – ad esempio, un documento di valutazione dei rischi, un Piano Operativo per la Sicurezza dei lavoratori (P.O.S.), ai sensi del D. Lgs 81/08, che tutto il Personale del Fornitore dovrà conoscere ed osservare, contenente tra le altre almeno le seguenti informazioni generali:
 - i dati identificativi dell'azienda (nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente, quest'ultimo ove previsto);
 - il nominativo del/dei Preposto/i ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. 81/08;
 - la descrizione generale dell'attività, incluse le singole lavorazioni svolte;
 - l'elenco delle attrezzature di lavoro utilizzate;
 - l'elenco delle sostanze e delle miscele pericolose utilizzate, con le relative schede di sicurezza (SDS);
 - l'individuazione delle misure preventive e protettive;
 - i riferimenti alle procedure di lavoro pertinenti, ove previste;
 - l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti ai lavoratori, ove previsti;
 - la documentazione attestante l'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento forniti ai lavoratori;
 - le informazioni specifiche sulle misure di prevenzione e sicurezza previste per il sito cui l'attività si riferisce.
- osservare e far osservare dai propri dipendenti le seguenti disposizioni:
 - prima dell'inizio di qualsiasi attività, inclusa l'installazione dei Prodotti ed esecuzione dei Servizi, attenersi alle indicazioni di sicurezza fornite dal Cliente (es. DUVRI, PSC, Gestione Emergenze) e prendere cognizione di eventuali rischi specifici dell'area di lavoro;
 - non rimuovere o modificare dispositivi, segnalazioni od altri mezzi di sicurezza e di protezione senza espressa autorizzazione del Cliente;
 - segnalare immediatamente al Cliente ogni condizione di pericolo di cui si venga a conoscenza;
 - osservare tutte le disposizioni del Cliente in caso di emergenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incendio, evacuazione locali);
 - fornire e far indossare ai propri dipendenti gli opportuni DPI, in coerenza con la valutazione dei rischi e la documentazione di Sicurezza del Fornitore, e munire gli stessi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di

assunzione, l'indicazione del Datore di Lavoro e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 81/08 come modificato dalla L. 136/2010. Nel caso di lavoratore autonomo, la tessera deve contenere, oltre alle generalità, anche l'indicazione del Committente;

- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non siano di stretta competenza che possano compromettere la sicurezza propria o altrui;
- segnalare immediatamente a Philips qualsiasi situazione di pericolo, infortunio, incidente, quasi incidente (near miss) verificatosi o riscontrato durante le attività oggetto dell'Ordine, cooperando con Philips in ogni attività di indagine e analisi (raccolta evidenze, interviste, accesso a documenti/attrezzature, ecc.).

Il Fornitore si renderà responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine dovessero verificarsi, nei confronti del proprio Personale, o del Personale del Cliente o di Philips o di terzi nonché dei danni a cose di chicchessia, conseguenti alle prestazioni oggetto dell'Ordine.

In caso di infortunio o di danni, le indennità che dovessero spettare a favore degli aventi diritto saranno quindi a carico del Fornitore, che dichiara fin d'ora di tenere Philips sollevata e indenne da ogni azione e/o pretesa.

Il Fornitore si renderà in ogni caso disponibile a cooperare (art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii) con Philips ed eventualmente con il Cliente, nel caso lo stesso individui eventuali rischi da interferenze al fine di contribuire alla redazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) e conseguenti adempimenti.

Philips (anche per tramite di terze parti da essa incaricate) ha il diritto di eseguire, con preavviso ragionevole e/o, ove necessario, senza preavviso, audit e sopralluoghi in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le sedi operative del Fornitore, in qualunque luogo in cui il Fornitore e i suoi subappaltatori svolgano le attività oggetto dell'Ordine, tesi a verificare la conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., alle procedure di Sito, nonché ai documenti pertinenti (a titolo esemplificativo: DVR/POS, idoneità tecnico-professionale, formazione, idoneità sanitaria, consegna e uso dei DPI), e a valutare l'efficacia delle misure e dei controlli adottati. Il Fornitore garantisce piena collaborazione per la raccolta di evidenze oggettive, concedendo interviste al personale proprio e dei subappaltatori, accesso alla documentazione pertinente, alle attrezzature, ai dispositivi di protezione individuale e collettiva. Al termine delle attività, Philips trasmette al Fornitore una relazione con gli eventuali rilievi: non conformità, osservazioni e opportunità per il miglioramento continuo. Il Fornitore si impegna a sanare/attuare i rilievi mediante chiusura delle Azioni Preventive e Correttive (CAPA) nelle tempistiche comunicate da Philips. L'esecuzione di audit da parte di Philips non esonera il Fornitore dai propri obblighi di legge e contrattuali.

Philips potrà inoltre effettuare audit e sopralluoghi di verifica dell'attuazione delle CAPA; i costi di eventuali re-audit dovuti a mancata chiusura delle non conformità sono a carico del Fornitore.

In caso di mancata collaborazione, reiterazione o violazioni in materia di salute e sicurezza, Philips potrà, a propria discrezione, sospendere le attività del Fornitore (STOP WORK), escludere personale non conforme, revocare l'accesso ai luoghi delle attività, avviare un processo di ri-qualifica del Fornitore e/o risolvere l'Ordine per inadempimento, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni e ad ogni altro rimedio contrattuale.

Quando richiesto dal Cliente o da Autorità Competenti, Philips può condividere, nei limiti di legge, informazioni essenziali sugli esiti degli audit e dei sopralluoghi. Il trattamento dei dati personali connessi

alle sopracitate attività avviene nel rispetto della normativa applicabile e delle informative privacy comunicate alle Parti.

5. Consegna dei Prodotti

- 5.1 Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i Prodotti saranno consegnati con resa FCA (porto o luogo di partenza designato) fatto salvo il trasporto marittimo per il quale si applica il termine FOB (porto di spedizione designato), secondo le definizioni date nell'ultima versione degli Incoterms (2020) con destinazione finale stabilita da Philips.
- 5.2 La consegna sarà considerata andata a buon fine secondo le regole dell'Incoterm applicato, senza peraltro che questo costituisca accettazione dei Prodotti.
- 5.3 Ogni consegna a Philips dovrà includere un elenco contenente almeno: (i) il relativo numero d'ordine d'acquisto; (ii) il codice articolo Philips; (iii) la quantità spedita; (iv) la classificazione doganale secondo il Sistema Armonizzato; (v) il Paese di origine; (vi) il valore netto e (vii) la data di spedizione.
- 5.4 Il Fornitore non effettuerà consegne parziali o anteriori alla data prevista per la consegna. Philips si riserva il diritto di rifiutare la consegna dei Prodotti e di restituire i Prodotti a spese e a rischio del Fornitore se il Fornitore non si sia attenuto a modalità, tempi di consegna o alle tariffe di spedizione. Philips non sarà responsabile per i costi in cui il Fornitore incorra per la produzione, l'installazione, l'assemblaggio od alcuna altra attività connessa ai Prodotti, prima della consegna, come prevista nell'Accordo.
- 5.5 La realizzazione di qualsiasi progetto, fabbricazione, installazione o altra attività che debba essere eseguita da o per conto del Fornitore dovrà essere eseguita con manodopera qualificata e usando materiali appropriati, impegnandosi in tal senso il Fornitore anche per il fatto dei terzi ex art. 1381 c.c.
- 5.6 Il Fornitore imballerà, etichetterà e preparerà alla spedizione i Prodotti in conformità con le pratiche commerciali consolidate e con le specifiche di Philips in modo da prevenire danneggiamenti durante il trasporto e da facilitare scarico, movimentazione e stoccaggio efficienti. Su tutti i Prodotti dovrà chiaramente essere identificato Philips quale destinatario. A prescindere da eventuali previsioni del termine Incoterm applicato, il Fornitore sarà ritenuto responsabile per ogni perdita, danneggiamento provocato da errato stoccaggio, imballaggio e movimentazione (antecedenti la consegna, come definita nell'Incoterm applicabile) senza che Philips sia tenuta a presentare reclami o contestazioni al vettore relativamente a tali danni o perdite, impegnandosi in tal senso il Fornitore anche per il fatto dei terzi ex art. 1381 c.c.

6. Modifiche ai Prodotti

Senza il previo consenso scritto di Philips, il Fornitore non apporterà modifiche ai Prodotti, comprese le modifiche che riguardino i procedimenti o il design, i processi di produzione (inclusa la collocazione geografica), che abbiano effetto sul rendimento elettrico, sulla forma o resa meccanica, sulla funzionalità, sulla compatibilità ambientale, sulla composizione chimica, sulla durata, sull'affidabilità o qualità dei Prodotti o modifiche che possano avere un impatto significativo sul sistema di qualità del Fornitore.

7. Verifica, Collaudo, Restituzione dei Prodotti

- 7.1 La verifica del funzionamento, il collaudo o il pagamento dei Prodotti da parte di Philips non implicano di per sé accettazione. La verifica del funzionamento, l'accettazione o il pagamento da parte di Philips non libereranno il Fornitore dalle obbligazioni, dichiarazioni o garanzie assunte in base all'Accordo.
- 7.2 Philips può, in ogni tempo, verificare i Prodotti o il processo di produzione dei Prodotti. Se l'ispezione o il controllo di Philips è eseguito presso la sede del Fornitore, quest'ultimo metterà a disposizione le attrezzature e fornirà l'assistenza per garantire la sicurezza e l'agio del personale ispettivo di Philips, nei limiti del ragionevole.
- 7.3 Se Philips non accetta i Prodotti, si applicherà il disposto dell'articolo 11 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e il Fornitore, a proprie spese, ritirerà i Prodotti presso Philips. Se il Fornitore non ritira i Prodotti nel termine di 2 (due) settimane, Philips potrà riconsegnarli al Fornitore a spese di quest'ultimo oppure, con il previo consenso del Fornitore, li distruggerà senza preclusione di ogni altro diritto o rimedio che Philips possa esperire in base alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, all'Accordo o alla legge. Prodotti non accettati ma già pagati da Philips verranno rimborsati dal Fornitore a Philips e Philips non avrà obblighi di pagamento per Prodotti dalla stessa non accettati.
- 7.4 Se, in seguito ad una verifica a campione, una parte di un lotto o di una spedizione o di articoli identici o simili risulta non conforme a quanto previsto dall'Accordo, Philips avrà la facoltà di rifiutare e rispedire al Fornitore l'intera spedizione od un lotto di questa, senza ulteriori accertamenti o potrà decidere di completare la verifica di tutti gli articoli e rifiutare e rispedire al Fornitore quelli non conformi (ovvero accettarli ad un prezzo ridotto) e addebitare i costi di tale verifica al Fornitore.

8. Esecuzione di Servizi

- 8.1 Il Fornitore eseguirà i Servizi con la dovuta professionalità e cura, utilizzando materiali appropriati e impiegando personale adeguatamente qualificato.
- 8.2 Il Fornitore sarà pienamente responsabile per gli atti e le omissioni dei terzi con i quali abbia contrattato ai fini della fornitura dei Servizi.
- 8.3 Solo la conferma per iscritto da parte di Philips costituirà accettazione dei Servizi eseguiti. Se Philips non accetta i Servizi e/o Lavori, si applicano le previsioni di cui all'articolo 12. Philips comunicherà tempestivamente al Fornitore le ragioni del rifiuto ed il Fornitore, a proprie spese ed entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione, porrà in essere le opportune modifiche, correzioni, aggiunte richieste da Philips.

9. Trasferimento della proprietà; Prezzi; Pagamento

- 9.1 Salvo ove diversamente indicato nell'Ordine di Acquisto, la proprietà dei Prodotti passerà a Philips contestualmente al trasferimento dei rischi, come definito nell'Incoterm applicabile, ed impegnerà la responsabilità del Fornitore di cui all'articolo 5.6 che precede.
- 9.2 Tutti i prezzi previsti nell'Accordo sono fissi. Il Fornitore assicura che tali prezzi non saranno più elevati di quelli praticati a clienti comparabili, per simili quantità di beni o servizi dello stesso tipo e qualità.
- 9.3 Tutti i prezzi sono al netto dell'IVA o altri oneri fiscali applicabili. Se le transazioni oggetto dell'Accordo sono soggette a IVA o altri oneri fiscali, il Fornitore potrà addebitare a Philips IVA e detti oneri che saranno

pagate da Philips in aggiunta ai prezzi. Il Fornitore è tenuto a pagare IVA ed oneri fiscali alle autorità (fiscali) competenti. Al momento della consegna (come definita ai sensi dell'articolo 5.2. che precede) dei Prodotti o al completamento dell'esecuzione dei Servizi, e comunque non oltre i 6 mesi successivi, il Fornitore emetterà, in linea con le istruzioni di Philips riguardo al processo di fatturazione, una fattura elettronica che dovrà rispettare tutti i requisiti legali e fiscali e che conterrà (i) il numero dell'Ordine di Acquisto Philips e ii) una descrizione dettagliata delle voci tale da permettere a Philips ogni possibile deduzione fiscale.

- 9.4 I compensi per eventuali licenze sono inclusi nei prezzi di acquisto e devono essere dettagliati nelle fatture emesse dal Fornitore.
- 9.5 Salvo ove diversamente previsto dall'Ordine di Acquisto, il pagamento, condizionato all'accettazione dei Prodotti, Servizi e/o Lavori da parte di Philips, sarà effettuato come segue: a) se il Fornitore che emette l'Ordine di Acquisto ha sede nell'Unione Europea, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese di ricezione di regolare fattura emessa ai sensi dell'articolo 9.3. che precede; o b) se il Fornitore che emette l'Ordine di Acquisto ha sede in APAC (incluso il Medio Oriente), LATAM o NAM, entro 95 (novantacinque) giorni dalla fine del mese di ricezione di regolare fattura emessa ai sensi dell'articolo 9.3. che precede; o c) se il Fornitore che emette l'Ordine di Acquisto ha sede in qualunque altra regione del mondo, entro 65 (sessantacinque) giorni dalla fine del mese di ricezione di regolare fattura emessa ai sensi dell'articolo 9.3. che precede.
- 9.6 Se il Fornitore non adempie ad una o più obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dall'Accordo, Philips potrà, previa comunicazione al Fornitore, sospendere il pagamento al Fornitore.
- 9.7 Il Fornitore riconosce e accetta che il pagamento dovuto da Philips al Fornitore possa essere effettuato per conto di Philips da una sua Affiliata o da una terza parte designata da Philips. Il Fornitore tratterà il pagamento come se sia stato eseguito da Philips e l'obbligazione in capo a Philips di corrispondere il pagamento al Fornitore sarà automaticamente soddisfatta ed estinta nella misura corrisposta da detto soggetto.

10 Garanzia del Fornitore

- 10.1. Il Fornitore dichiara e garantisce a Philips che i Prodotti, i Servizi e/o Lavori:
- (a) sono idonei allo scopo e nuovi, commercializzabili, di buona qualità, e senza difetti nella progettazione, nei materiali, nel processo di produzione e nella fattura;
 - (b) sono conformi alle specifiche, ai campioni approvati e a tutti gli altri requisiti previsti dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o dall'Accordo;
 - (c) non violano né violeranno, singolarmente o in combinazione tra di loro, nessun Diritto di Proprietà di terze parti (inclusi dipendenti del Fornitore o sub-fornitori);
 - (d) vengono forniti con tutte le necessarie licenze, che resteranno valide ed attive, e che queste siano idonee a realizzare in modo adeguato l'uso previsto. Tali licenze si intendono, altresì, liberamente trasferibili a terzi e di sub-concedibili da Philips;
 - (e) sono liberi da pesi e vincoli;
 - (f) non includeranno nessun Open Source Software;
 - (g) sono stati progettati, realizzati e consegnati in conformità a tutte le norme di legge applicabili (incluse le leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di diritto del lavoro), i regolamenti applicabili (inclusi quelli in ambito ambientale, sociale e di governance

(ESG)), ed alla Dichiarazione di Sostenibilità del Fornitore come attualmente pubblicata sul sito web istituzionale di Philips [philips-supplier-sustainability-declaration.pdf](#)

- (h) sono forniti e accompagnati da tutte le informazioni e istruzioni necessarie per un uso corretto e sicuro; compreso il rispetto in tutte le confezioni e componenti forniti a Philips della Lista delle Sostanze Regolamentate (RSL) che può essere reperita alla pagina web [Microsoft Word - SUS-007 Philips Regulated Substances List version 30 2026-1](#) o può essere trasmessa al Fornitore su sua previa richiesta scritta. Il Fornitore dovrà fornire tutte le informazioni richieste per consentire a Philips di rispettare leggi e regolamenti nell'impiego dei Prodotti o Servizi. Il Fornitore concorda che, a richiesta di Philips, si registrerà e utilizzerà BOMcheck ([www.bomcheck.net](#)) per rendere la dichiarazione di regolarità delle sostanze, ivi incluse dichiarazioni ROHS e REACH e ai sensi di ogni altra normativa applicabile, al fine di rispettare la Lista delle Sostanze Regolamentate (RSL) di Philips, salvo diversamente concordato. Il Fornitore si impegna sin d'ora a rispettare future variazioni della Lista delle Sostanze Regolamentate (RSL) a seguito di notifica da parte di BOMcheck o anche corrispondenza ordinaria, e dichiara che sarà in regola o si adeguerà completamente entro 3 (tre) mesi da detta comunicazione, salvo diversamente concordato con Philips; Philips si riserva il diritto di rifiutare le consegne che non siano conformi a detti requisiti; e
- (i) saranno accompagnati da specifiche dettagliate scritte sulla composizione e sulle caratteristiche al fine di permettere a Philips di trasportare, immagazzinare, trattare, utilizzare e disporre di detti Prodotti e/o Lavori in modo corretto e sicuro, nel rispetto della normativa applicabile.

10.2. Le garanzie di cui al punto precedente non sono esaustive e non escludono le garanzie di legge né le ulteriori garanzie prestate dal Fornitore, né altri diritti o garanzie che Philips possa vantare o ottenere. Esse restano immutate anche successivamente alla consegna, verifica, accettazione, pagamento e rivendita e si estendono a Philips e ai suoi clienti.

10.3. Fermo restando ogni altro diritto derivante dall'Accordo o dalla legge, le garanzie di cui all'articolo 10.1., se non diversamente indicato nell'Ordine di Acquisto, resteranno in vigore per 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna come definita all'articolo 5.2. o ogni altro termine stabilito nell'Accordo ("Periodo della Garanzia"). I Prodotti riparati o sostituiti nel Periodo della Garanzia sono soggetti ad una garanzia di durata pari al maggiore tra a) il tempo rimanente del Periodo della Garanzia originale ovvero b) 12 (dodici) mesi dalla consegna del/i Prodotto/i riparato/i o sostituito/i.

11. Non-Conformità

11.1. Nel caso in cui i Prodotti, i Servizi o i Lavori oggetto della fornitura siano difettosi, incompleti o in altro modo non conformi ai requisiti richiesti dall'Accordo, Philips lo comunicherà al Fornitore, e potrà, senza pregiudizio di alcun rimedio o diritto spettante ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Acquisto o dell'Accordo, nonché secondo la legge, a sua esclusiva discrezione:

- (a) esigere l'esatto adempimento da parte del Fornitore;
- (b) esigere, a titolo gratuito, la riparazione di Prodotti difettosi o la fornitura di Prodotti nuovi in sostituzione di quelli difettosi;
- (c) esigere, a titolo gratuito, la fornitura di ulteriori Servizi o Lavori a rettifica di quelli non conformi già resi;
- (d) risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- (e) ridurre il prezzo nella stessa proporzione del valore dei Prodotti o dei Servizi effettivamente consegnati, anche se ciò comporta il rimborso integrale del prezzo pagato al Fornitore.

11.2 Il Fornitore sopporterà tutti i costi di riparazione, sostituzione e trasporto dei Prodotti non accettati e rimborserà a Philips tutti i costi e le spese (inclusi, senza limitazioni, i costi di verifica, di movimentazione e di stoccaggio) ragionevolmente sostenuti.

11.3. Il rischio derivante dai Prodotti non conformi passerà in capo al Fornitore dal momento della avvenuta comunicazione della non conformità, ferma l'applicazione degli articoli 5.1 e 5.6 che precedono.

12. Proprietà e Proprietà intellettuale

12.1 Tutti i macchinari, gli strumenti, i disegni, le specifiche, le materie prime e ogni altro materiale o proprietà procurato al Fornitore da o per Philips, o pagato da o per Philips, per gli usi previsti nell'Accordo, saranno e rimarranno di sola esclusiva proprietà di Philips e non potranno essere forniti a nessuna terza parte senza il preventivo permesso scritto di Philips, e tutte le informazioni a riguardo saranno confidenziali e di proprietà di Philips. Inoltre, tutto quanto sopra elencato sarà usato esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni relative agli ordini provenienti da Philips, sarà marchiato come di proprietà di Philips, sarà conservato a rischio del Fornitore, sarà mantenuto in buone condizioni e, se necessario, sarà sostituito dal Fornitore a sua cura e spese; sarà soggetto a periodico controllo da parte del Fornitore e, a semplice richiesta di Philips, sarà prontamente restituito. Salvo che non sia diversamente pattuito per iscritto, il Fornitore, inoltre, si impegna a fornire, a proprie spese, tutti i macchinari, strumenti e materie prime necessarie per adempiere alle obbligazioni previste dall'Accordo.

12.2 L'acquisto dei Prodotti e/o Servizi attribuisce a Philips e alle sue controllate un diritto di licenza non revocabile, non esclusivo e perpetuo, cedibile e trasferibile, valido in tutto il mondo, esente da royalty e già pagato per intero, su tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dal Fornitore in virtù del quale può utilizzare, produrre, far produrre, costruire, incorporare, commercializzare, vendere, affittare, dare in licenza, distribuire e/o comunque disporre dei Prodotti e/o Servizi, inclusi, in via meramente esemplificativa, i macchinari, gli strumenti, i disegni, i progetti, i software, i demo, gli stampi, le specifiche o i pezzi.

12.3 Tutti i diritti relativi a qualsiasi campione, dato, risultato, materiale e/o altra proprietà intellettuale fornita da Philips al Fornitore resteranno di proprietà di Philips. Tutti i diritti o titoli sui Lavori diventeranno proprietà di Philips. Il Fornitore darà esecuzione e consegnerà qualsiasi documento o porrà in essere qualsiasi adempimento necessario o auspicabile per rendere efficaci le disposizioni di questo articolo 12.

12.4 Il Fornitore non avrà alcun diritto, titolo o interesse con riferimento ad alcuno dei campioni, dati, risultati, materiali, marchi di Philips, né la fornitura di Prodotti e /o Servizi da soli o in qualsiasi combinazione, o degli imballaggi che riportano i marchi, i nomi commerciali di Philips darà al Fornitore alcun diritto o titolo su detti marchi, nomi commerciali o simili. Il Fornitore non userà alcun marchio, nome commerciale o altre indicazioni in relazioni ai Prodotti e/o ai Servizi senza il previo consenso scritto di Philips e l'uso del marchio, nome commerciale o altra indicazione, se autorizzato da Philips, dovrà essere strettamente conforme alle istruzioni e coerente con gli scopi specificati e autorizzati da Philips.

12.5 Il Fornitore non farà alcun riferimento a Philips in comunicati stampa, pubblicità, letteratura di vendita e/o in altro modo senza il previo consenso scritto di Philips.

13. Manleva

- 13.1 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Philips, le sue Affiliate, i suoi agenti e dipendenti, nonché chiunque venda o usi i prodotti Philips, da qualsiasi azione, causa, o procedimento legale o amministrativo, nonché da qualsiasi reclamo, richiesta di danni, costi o spese (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il lucro cessante, i danni indiretti, incidentali o consequenziali e ragionevoli spese legali) derivanti da o connessi a: a) pretese avanzate da terze parti circa il fatto che i Prodotti o Servizi, da soli o in qualunque combinazione tra di loro, o il loro uso, violino un Diritto di Proprietà Intellettuale di terzi; oppure b) la consegna dei Prodotti o l'esecuzione dei Servizi oggetto dell'Accordo (sia che tali eventi si verifichino prima o dopo il completamento della consegna), qualora tali eventi derivino, in qualsiasi modo, o siano asseritamente derivanti da atti, omissioni, colpa, violazione di garanzie espresse o implicite, violazione di una qualsiasi disposizione del presente Accordo, ovvero da negligenza del Fornitore o di chiunque agisca sotto la sua direzione o controllo o per suo conto, in relazione ai Prodotti, ai Servizi o a qualsiasi altra informazione fornita dal Fornitore a Philips ai sensi dell'Accordo.
- 13.2 Philips avviserà per iscritto il Fornitore, appena possibile, in caso di notizia delle suddette pretese, fermo restando che un eventuale ritardo in tale comunicazione non solleva il Fornitore dai propri obblighi, ad eccezione del caso in cui il ritardo sia seriamente pregiudizievole. Il Fornitore darà tutta l'assistenza che Philips possa richiedere in relazione alle suddette pretese e, se richiesto da Philips, il Fornitore sosterrà a proprie spese la difesa in seguito alle suddette pretese.
- 13.3 Il Fornitore altresì si impegna a manlevare e tenere indenne Philips da qualsiasi azione, eccezione, contestazione o pretesa avanzata da propri dipendenti (e anche di suoi eventuali subappaltatori) coinvolti nell'esecuzione dei Servizi, nonché da parte di terzi (incluse le autorità competenti), e da tutti gli oneri, costi, spese e danni che possano essere richiesti a Philips a titolo di retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali, indennità e premi assicurativi, infortuni, ritenute fiscali, sanzioni di qualsiasi natura, incluse quelle che possano essere irrogate in applicazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e previdenza sociale, nonché qualsiasi azione ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile, dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e a rimborsare tempestivamente a Philips le somme corrisposte, maggiorate degli interessi, nei casi in cui quest'ultima sia tenuta a rispondere in solido ai sensi delle citate disposizioni di legge.
- 13.4 Se alcuni fra i Prodotti o i Servizi, da soli o in una qualunque combinazione, forniti in base alle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e all'Accordo sono considerati in violazione di legge ed il loro uso è proibito, il Fornitore a sue spese, su indicazioni di Philips, si impegna a:
- (a) procurare a Philips o ai suoi clienti il diritto di continuare ad utilizzare i Prodotti o i Servizi da soli o in combinazione, o
 - (b) sostituire o modificare i Prodotti o Servizi, da soli o in combinazione, con prodotti e servizi funzionali equivalenti.
- 13.5 Se il Fornitore non è in grado di assicurare a Philips di poter continuare ad utilizzare i Prodotti o i Servizi, da soli o in combinazione, o di sostituire o modificare i Prodotti e/o Servizi, da soli o in combinazione, come sopra stabilito, Philips potrà risolvere l'Accordo e il Fornitore sarà tenuto a rimborsare a Philips il prezzo di acquisto pagato, fatto salvo il risarcimento dei danni.

14. Limitazione di responsabilità

- 14.1 Nessuna delle Parti esclude o limita la propria responsabilità per morte o lesioni personali derivanti da propria negligenza, frode o per qualsiasi responsabilità che non può essere esclusa o limitata per legge.

- 14.2 Salvo il caso di dolo o colpa grave, IN NESSUN CASO PHILIPS SARA' RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL FORNITORE PER DANNI PATRIMONIALI E NON, DIRETTI O INDIRETTI (INCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO NON ESAUSTIVO DANNI DA PERDITA DI PROFITTO O FATTURATO, PERDITA DI OPPORTUNITA', DANNI REPUTAZIONALI O PERDITA DI DATI), IN QUALSIASI MODO DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DA PARTE DI PHILIPS.

15 Rispetto della legislazione applicabile. Compliance

Il Fornitore si impegna a rispettare in ogni momento durante la vigenza delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dell'Accordo, tutte le leggi, regole, regolamenti e ordinanze applicabili, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative alle condizioni eque di lavoro, alle pari opportunità ed al rispetto per l'ambiente. Il Fornitore metterà a disposizione di Philips tutte le informazioni per far sì che essa possa rispettare tutte le leggi, regole, regolamenti e ordinanze applicabili nell'utilizzo dei Prodotti e dei Servizi. Se il Fornitore è una persona giuridica che svolge le sue attività commerciali negli Stati Uniti e i Prodotti o i Servizi sono venduti a Philips con un contratto soggetto alla legge federale degli Stati Uniti o di sub-fornitura, tutte le regole applicabili dalla legislazione federale degli Stati Uniti si intendono espressamente richiamate nel contratto o subcontratto. Inoltre, se il Fornitore è una persona giuridica con sede negli Stati Uniti, la clausola di "Equal Employment Opportunity" disposta nel Codice delle Regole Federali 41, Capitoli 60-1.4, 60-250.5 e 60-741.5 si intende qui espressamente richiamata. Il Fornitore prende atto dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Philips S.p.A. (disponibile all'indirizzo <https://www.philips.it/a-w/about/environmental-social-governance/modello-organizzativo-codice-etico.html>) e dichiara di condividerne i principi e di essere in regola con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in caso di eventuali audit o indagini interne condotte dall'Organismo di Vigilanza di Philips S.p.A., di prestare a quest'ultimo la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni e/o i documenti eventualmente richiesti, al fine di agevolare le attività di controllo. Il Fornitore dichiara di non avere mai riportato alcuna condanna, anche se non definitiva, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che, alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto, non è stata disposta nei suoi confronti alcuna misura cautelare per reati presupposto di cui al predetto D. Lgs. 231/2001. Il Fornitore dichiara, inoltre, che nessuno dei propri soci, amministratori, dirigenti, funzionari e membri degli organi di controllo hanno mai riportato alcuna condanna, anche se non definitiva, per uno o più dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001. Il Fornitore dà atto che entrambe le dichiarazioni di cui ai paragrafi che precedono costituiscono un presupposto della volontà di contrarre da parte di Philips S.p.A. e che, pertanto, l'eventuale non corrispondenza al vero anche di una sola di tali dichiarazioni consentirà a Philips di risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ.

16. Protezione dei Dati Personali

- 16.1 Qualora Philips tratti Dati Personali relativi al Fornitore per proprie finalità, li tratterà in conformità alla/e sezione/i pertinente/i della Informativa Privacy Philips, disponibile all'indirizzo <https://www.philips.com/privacy> che Philips potrà di volta in volta aggiornare.
- 16.2 Qualora il Fornitore tratti Dati Personali relativi a Philips o provenienti da Philips per proprie finalità, il Fornitore dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 16.3 Qualora il Fornitore tratti Dati Personali per conto o su istruzione di Philips, il trattamento sarà regolato da un *Data Processing Agreement* ("DPA") disponibile all'indirizzo

w/about/suppliers/pdps.html che Philips potrà di volta in volta aggiornare e che dovrà essere sottoscritto dal Fornitore.

17. Sicurezza delle Informazioni

- 17.1 La proprietà delle Informazioni di Philips rimarrà di Philips e delle sue Affiliate. Il Fornitore potrà utilizzare le Informazioni di Philips solo per l'esecuzione del Contratto e in conformità alle istruzioni di Philips.
- 17.2 Il Fornitore dovrà stabilire una struttura di gestione della sicurezza delle informazioni per avviare e controllare l'attuazione di policy, standard e procedure all'interno della propria organizzazione al fine di proteggere le Informazioni di Philips e i beni rilevanti per l'Accordo (inclusi eventuali sistemi). Tale struttura dovrà essere gestita in conformità con le Buone Pratiche di Settore e dovrà quantomeno prevedere una protezione contro perdite, deterioramento, corruzione, alterazioni non autorizzate e accessi non autorizzati. Il Fornitore dovrà proteggere le Informazioni di Philips e i beni, sulla base dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità.

18. Leggi sul controllo delle esportazioni

- 18.1 Le Parti rispetteranno tutte le normative nazionali ed internazionali in materia di controllo delle esportazioni e di non esportare o ri-esportare o trasferire, direttamente o indirettamente, qualunque informazione, merce, software e/o tecnologia verso paesi per le quali l'Unione Europea o gli Stati Uniti d'America o altre nazioni, al momento dell'esportazione o ri-esportazione, richiedono una licenza di esportazione o altra autorizzazione governativa, senza prima ottenere tale licenza o autorizzazione.
- 18.2 Se applicabile per la fornitura dei Prodotti o dei Servizi, il Fornitore prende atto che qualsiasi dato o altra informazione elaborata dal Fornitore alla luce del suo impegno con Philips potrebbe essere un'informazione controllata ai sensi delle leggi e dei regolamenti sul controllo delle esportazioni e che non tratterà tale informazione in violazione di tali leggi e regolamenti. Il Fornitore dovrà garantire che: (a) i Dati sulle Transazioni Internazionali saranno conservati su server al di fuori degli Stati Uniti d'America ("USA"); e (b) I dati delle transazioni internazionali saranno criptati a riposo e in transito.
- 18.3 Il Fornitore si impegna a informare Philips per iscritto laddove i Prodotti (incluse le informazioni, i software incorporati e/o tecnologie fornite), i Lavori e/o i Servizi siano soggetti a controllo sull'esportazione da parte degli Stati Uniti o della nazione di appartenenza del Fornitore e, in tal caso, il Fornitore informerà Philips in merito alle restrizioni (a titolo esemplificativo non esaustivo, giurisdizione dei controlli, numero di classificazione, numero di licenza e/o CCATS).
- 18.4 Il Fornitore otterrà tutte le licenze nazionali e internazionali per le esportazioni e simili permessi che siano richiesti in base a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controllo dell'esportazione, e fornirà a Philips tutte le informazioni necessarie perché Philips e i suoi clienti possano agire conformemente a dette leggi e regolamenti.

19. Dogane

- 19.1 Per tutti i Prodotti per i quali siano applicabili accordi regionali o di libero scambio, norme sull'ordine preferenziale o altri simili strumenti normativi, sarà responsabilità del Fornitore consegnare i Prodotti con documenti idonei ad attestare l'origine preferenziale (es: dichiarazioni del Fornitore, certificati sull'origine preferenziale, fatture).

- 19.2 Il Fornitore apporrà su ogni Prodotto (o sull'imballaggio se non ci sia spazio sufficiente sul Prodotto), l'indicazione del paese d'origine. Nell'apporre indicazioni sui Prodotti, dovrà ottemperare ai requisiti richiesti delle autorità doganali del Paese ricevente. Se i Prodotti sono importati, il Fornitore farà in modo che Philips, ove possibile, risulti l'importatore. Se Philips non è l'importatore registrato e il Fornitore ottiene la restituzione dei diritti doganali, quest'ultimo, su richiesta di Philips, fornirà alla stessa, i documenti richiesti dalle autorità doganali del Paese ricevente, per comprovare l'importazione e trasferire il diritto alla restituzione dei diritti doganali a Philips.

20. Forza maggiore

Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di adempiere alle sue obbligazioni in base all'Accordo per ragioni di forza maggiore (intesa come evento imprevedibile e estraneo alla sfera di controllo del Fornitore) e il Fornitore abbia dato sufficiente prova circa l'esistenza dell'evento di forza maggiore, l'adempimento delle obbligazioni relative sarà sospeso per la durata della causa di forza maggiore. Philips avrà il diritto di recedere dall'Accordo dandone avviso scritto al Fornitore, con effetto immediato se la natura dell'inadempimento giustifica la risoluzione immediata e, in ogni caso, se la circostanza che costituisce causa di forza maggiore si protrae oltre i 30 (trenta) giorni. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo o indennità per la predetta risoluzione da parte di Philips. Non rientrano nelle cause di forza maggiore per il Fornitore: (i) carenza di personale, (ii) carenza di materiali di produzione o risorse, (iii) scioperi, (iv) epidemie o pandemie non ufficialmente dichiarate, (v) violazioni del contratto da parte di terzi che abbiano una relazione commerciale con il Fornitore, (vi) problemi finanziari del Fornitore, (vii) inabilità del Fornitore di garantire le necessarie licenze nel caso debba essere fornito un software o (viii) non ottenimento dei necessari permessi o autorizzazioni legali od amministrative relativi ai Prodotti o ai Servizi.

21. Sospensione e Risoluzione

- 21.1 Fatto salvo ogni altro diritto o rimedio esperibile da Philips in base alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, all'Accordo o alla legge, e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, Philips avrà il diritto a sua discrezione di sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni in base all'Accordo, in tutto o in parte, o di dichiarare la risoluzione dell'Accordo, ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Fornitore, nel caso in cui:
- (a) il Fornitore ponga volontariamente in liquidazione la propria società o faccia istanza di concordato preventivo o di simili procedure concorsuali a causa di insolvenza;
 - (b) il Fornitore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione giudiziale od assoggettato o ad una procedura concorsuale di cui alla l. n. 267/1942 ovvero al d.lgs. n. 14/2019 *ratione temporis*;
 - (c) il Fornitore cessi o minacci di cessare il corso ordinario della propria attività;
 - (d) il Fornitore si renda inadempiente a qualunque obbligazione contrattuale o Philips, a sua ragionevole discrezione, determini che il Fornitore non sia in condizione di consegnare i Prodotti o eseguire i Servizi come pattuiti;
 - (e) il Fornitore non riesca a fornire, a fronte di richiesta di Philips, adeguate garanzie circa l'esecuzione dell'Accordo.
- 21.2 In aggiunta a quanto sopra, Philips ha il diritto di recedere dall'Accordo a propria discrezione dandone comunicazione scritta al Fornitore con almeno 10 giorni di anticipo. In tal caso, Philips rimborserà al Fornitore i costi ragionevoli sostenuti dal Fornitore fino alla data di efficacia del recesso dell'Accordo.

22. Riservatezza

- 22.1 Il Fornitore tratterà tutte le informazioni fornite da o per conto di Philips, ovvero generate dal Fornitore per Philips, in base all'Accordo come riservate. Tali informazioni saranno utilizzate dal Fornitore solo per le finalità dell'Accordo. Il Fornitore proteggerà tutte le suddette informazioni di Philips in linea con le Buone Pratiche di Settore. Le predette informazioni rimarranno di proprietà di Philips e il Fornitore, su richiesta di Philips stessa, dovrà restituirle tempestivamente senza conservarne copia.
- 22.2 L'esistenza ed i contenuti dell'Accordo saranno trattati come confidenziali dal Fornitore.

23. Subappalto

- 23.1 Il Fornitore fornirà i servizi, oggetto del presente Accordo, mediante la propria organizzazione imprenditoriale e non potrà subappaltare alcuno di tali servizi, salvo che il subappalto sia stato espressamente e preventivamente approvato per iscritto da Philips.
- 23.2 L'eventuale autorizzazione da parte di Philips si intenderà comunque subordinata alla conclusione tra il Fornitore e i terzi subappaltatori autorizzati di un contratto coerente con le disposizioni dell'Accordo.
- 23.3 Ferma restando l'applicazione dell'art. 13.3 del presente Accordo al subappalto, Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere totalmente indenne Philips da qualunque richiesta, rivendicazione o pretesa che possa essere avanzata da parte dei subappaltatori di cui lo stesso si avvarrà per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo, e si obbliga altresì a manlevare e mantenere indenne Philips da qualsiasi costo o altra passività relative a infortuni e/o danni di qualsiasi genere, patiti da qualsiasi terzo soggetto, che dovessero derivare a qualsivoglia titolo, ragione o causa nel corso dell'esecuzione dell'Accordo.
- 23.4 Il Fornitore dichiara e garantisce che i terzi subappaltatori sono in possesso delle necessarie qualifiche/autorizzazioni, nonché requisiti reputazionali per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo a loro subappaltate.

24. Varie

- 24.1 Il Fornitore manterrà una polizza assicurativa generale (che copra anche la responsabilità da prodotto, responsabilità verso cose e persone, e ogni altra forma di responsabilità richiesta da Philips) che abbia un massimale minimo, salvo diversamente concordato con Philips, di 2,5 milioni di Euro per richieste relative a lesioni personali e/o morte e ogni altro danno che possa risultare dall'utilizzo dei Prodotti o dei Servizi, nonché atti od omissioni del Fornitore ai sensi dell'Accordo. Tali polizze dovranno essere contratte con compagnie assicurative debitamente autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e finanziariamente responsabili. Il Fornitore dovrà informare per iscritto Philips in merito a eventuali cancellazioni di polizza o riduzioni della copertura con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso. Certificati attestanti le coperture assicurative richieste dovranno essere fornite a richiesta di Philips.
- 24.2 Il Fornitore fornirà i Prodotti e presterà i Servizi agendo come un operatore indipendente e non come collaboratore commerciale di Philips; nulla di quanto contenuto nell'Accordo è volto a creare una partnership, una joint venture o un rapporto di lavoro tra le parti, a prescindere dal grado di dipendenza economica del Fornitore da Philips.

- 24.3 Il Fornitore non stipulerà sub-contratti, non trasferirà, non costituirà pegni o cederà i diritti o le obbligazioni previste dall'Accordo, senza il previo consenso scritto di Philips. Eventuali sub-contratti, trasferimenti, pegni ed ipoteche o cessioni che non sono stati pre-approvati per iscritto da Philips saranno nulli e privi di effetti nei confronti di tali terzi.
- 24.4 Il Fornitore acconsente sin d'ora alla cessione dell'Accordo e delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto da parte di Philips in favore di terzi, ivi inclusa ogni Affiliata di Philips, con effetto liberatorio per Philips ai sensi degli artt. 1407 e 1408 c.c.
- 24.5 I diritti e i rimedi riservati a Philips devono considerarsi cumulativi ed in aggiunta ai diritti previsti dalla legge, dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e/o dall'Accordo, sia presenti che futuri.
- 24.6 Il Fornitore invierà a Philips una comunicazione scritta in merito ai Prodotti che verranno messi fuori produzione almeno 12 (dodici) mesi prima rispetto alla data prevista per la messa fuori produzione, includendo i "codici articolo", i prodotti in sostituzione, la data dell'ultimo ordine e dell'ultima spedizione. Il Fornitore dovrà, inoltre, comunicare per iscritto a Philips, con un preavviso non inferiore a 12 (dodici) mesi rispetto alla data di End of Support, lo stato di End of Support dei Prodotti. Dalla scadenza della garanzia sino alla data di End of Support il Fornitore si obbliga ad eseguire, su richiesta scritta di Philips, dietro il pagamento di un corrispettivo concordato preventivamente tra le Parti, i servizi di assistenza tecnica, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta, indipendentemente dalla sussistenza di un contratto in essere tra Philips e il Fornitore.
- 24.7 Il ritardo o la mancata richiesta da parte di Philips di adempiere ad una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o dell'Accordo, non costituiranno in alcun modo rinuncia alla disposizione o al diritto di Philips di pretendere la sua applicazione. L'esistenza di precedenti affari tra le parti e gli usi del commercio non influiranno sull'interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dell'Accordo. Nessuna rinuncia, consenso, modifica o emendamento dei termini dell'Accordo sono vincolanti se non sottoscritti per iscritto da Philips e dal Fornitore e senza un riferimento specifico all'Accordo.
- 24.8 Nel caso in cui qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dell'Accordo venga ritenuta invalida, illecita o inefficace da un giudice o da una futura previsione normativa o amministrativa, non viene negata la validità e l'efficacia di qualsiasi altra previsione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o dell'Accordo. Tali previsioni invalide saranno sostituite da altre che rispecchino l'intento originario delle Parti e che rispettino la legge applicabile.
- 24.9 Tutti i termini e le condizioni dell'Accordo che sono destinati, in modo espresso o implicito, a sopravvivere alla durata o risoluzione dell'Accordo stesso, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo le obbligazioni in materia di garanzia dei Prodotti del Fornitore, manleva, limitazione di responsabilità, di diritti di proprietà intellettuale, di riservatezza, protezione dei dati personali e leggi sul controllo delle esportazioni resteranno in vigore anche dopo la risoluzione o la cessazione della validità dell'Accordo.
- 24.10 L'Accordo sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi del Paese o dello Stato in cui ha sede l'entità ordinante Philips.
- 24.11 Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'Accordo il Fornitore e Philips accettano entrambi la giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti (i) del Paese o dello Stato in cui ha sede l'entità Philips che ha effettuato l'ordine; oppure (ii) a

discrezione di Philips, della giurisdizione dell'entità del Fornitore a cui è stato effettuato l'ordine. Il Fornitore rinuncia con il presente documento al proprio diritto di contestare la giurisdizione o la scelta del foro competente.

24.12 La Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni non si applica al presente Accordo.

Condizioni generali di acquisto Philips
Versione gennaio 2026